

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Agenzia Agris della Regione Autonoma Sardegna, con sede in Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 e P.IVA 02270290907, di seguito denominata Agris, rappresentata dal Direttore Generale Dott. M.V. Raffaele Cherchi;

E

Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, con sede legale in Cagliari; P.IVA 01624930929; rappresentato da Sandro Lasi, (di seguito denominata ARAS);

PREMESSO

- che la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", in particolare l'art. 3, lettera c), prevede tra i compiti della Regione Autonoma della Sardegna allo scopo di promuovere l'attività di ricerca scientifica, quello di finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale;
- che la Delibera della Giunta Regionale n. 29/3 del 24 luglio 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 7/2007 (annualità 2013) stabilisce di destinare la somma di € 1.300.000,00 per finanziare un programma di ricerca in agricoltura attraverso le iniziative presentate da Agris;
- che la determinazione del Centro Regionale di Programmazione (CRP) n. 9481/779 del 19.12.2013 approva l'accordo Quadro stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e Agris per l'attuazione delle linee di intervento di cui alla succitata Delibera;
- che Agris in data 31.10.2012 (prot. n. 1988/DG) ha presentato il Progetto di ricerca dal titolo "Miglioramento genetico dei caratteri di efficienza produttiva e riproduttiva, resistenza alle patologie, valore caseario e nutrizionale del latte nella razza ovina sarda attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie genomiche e di metodiche innovative di misurazione dei fenotipi" (MIGLIOVIGENSAR), per la cui attuazione è necessario regolare con apposita convenzione i rapporti di collaborazione tra i soggetti coinvolti;
- che la medesima determinazione del CRP autorizza l'impegno della somma di € 1.300.000,00 a favore di Agris e che con Determinazione n. 234/14 del 29.12.2014, il Direttore Generale di Agris ha accertato il versamento e autorizzato la liquidazione di € 650.000,00 quale anticipazione del finanziamento del Progetto di ricerca sopra citato;
- che Agris e ARAS intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere l'attività di studio e ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca di cui trattasi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Le parti si impegnano a realizzare il progetto di ricerca dal titolo "Miglioramento genetico dei caratteri di efficienza produttiva e riproduttiva, resistenza alle patologie, valore caseario e nutrizionale del latte nella razza ovina sarda attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie genomiche e di metodiche innovative di misurazione dei fenotipi" (MIGLIOVIGENSAR), secondo le modalità, ed i contenuti approvati nel progetto stesso e secondo i costi così come presentati nel Piano Finanziario (allegati alla presente convenzione) e in conformità alle "Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca di base finanziati dalla RAS nell'ambito della L.R. 7/2007- bando annualità 2013".

Ciascuna parte si impegna ad eseguire le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le parti si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

Le parti convengono che la sperimentazione dovrà essere eseguita dall'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna sotto la responsabilità del Dr. Marino Contu.

Il referente per conto di Agris è il Dr. Antonello Carta che è anche il coordinatore scientifico del Progetto.

L'eventuale sostituzione di uno dei responsabili della collaborazione dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 – Impegni delle parti

Le parti dichiarano di aver preso visione e conoscere nella loro interezza il Progetto e le "Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca di base finanziati dalla RAS nell'ambito della L.R. 7/2007- bando annualità 2013" e si impegnano ad osservarne compiutamente ed esattamente tutte le disposizioni negli stessi contenute.

In qualità di coordinatore, Agris comunica con la presente convenzione il CUP assegnato al progetto (B82I13000580002), con il quale dovranno essere contrassegnate tutte le pezze giustificative prodotte in sede di rendicontazione, e si impegna a:

- rivestire il ruolo di interlocutore nei confronti del Centro di Programmazione Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ed in quanto tale, sottoscrivere gli atti necessari per la realizzazione del progetto approvato e finanziato dalla stessa, produrre e consegnare, in tempo utile, gli atti, i documenti, le istanze, i ricorsi, i rendiconti, ed ogni altro atto necessario alla esecuzione puntuale del progetto ed alla concessione effettiva del finanziamento;
- assumere il coordinamento degli interventi e delle attività previste dal Progetto;
- supervisionare la rendicontazione tecnica e contabile ricevuta da ARAS;
- comunicare a ARAS, la data entro la quale dovrà inviare la documentazione necessaria alla rendicontazioni finale;
- presentare al Centro di Programmazione Regionale della Regione Autonoma della Sardegna il rendiconto tecnico e contabile relativo all'intero Progetto;
- trasferire le quote di contributo di pertinenza del ARAS, secondo il piano finanziario allegato, non appena la Regione Autonoma della Sardegna trasferirà i fondi all'Agenzia.

L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna si impegna a:

- concordare preventivamente con Agris ogni attività da svolgere nell'ambito del progetto;
- inviare ad Agris le relazioni tecniche scritte sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati conseguiti, nonché tutta la documentazione necessaria, completa delle quietanze di pagamento, alla presentazione del rendiconto contabile finale, nei tempi e nelle modalità stabilite da Agris;
- contribuire al raggiungimento dei risultati del progetto.

Articolo 4 - Strutture, attrezzature e risorse

Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione Agris e ARAS metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature, il personale e tutti i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività connesse all'oggetto di ricerca e descritte nel Progetto.

Nello svolgimento delle attività di ricerca inerenti alla presente convenzione, le parti si impegnano ad agire in stretto collegamento attraverso la stesura di periodici rapporti informativi e relazioni finali sottoscritte da entrambe le parti.

Articolo. 5 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti ad un'altra, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni prodotte.

Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del Progetto sarà effettuata a cura dei rappresentanti delle parti di cui al precedente art. 2, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del *pre-existing know-how* dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del Progetto conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

Articolo 7 – Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati del Progetto sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla disciplina del presente articolo. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali

pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Le pubblicazioni aventi per oggetto i risultati ottenuti nel corso del presente progetto dovranno presentare la dicitura "Ricerca finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. n. 7 del 07-08-2007: "Miglioramento genetico dei caratteri di efficienza produttiva e riproduttiva, resistenza alle patologie, valore caseario e nutrizionale del latte nella razza ovina sarda attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie genomiche e di metodiche innovative di misurazione dei fenotipi".

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 8 - Uso del nome e/o logo delle parti

Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 9 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Per l'attuazione del programma di ricerca oggetto della convenzione, Agris erogherà a ARAS un contributo pari a € 76.428,57 (settantaseimilaquattrocentoventotto/57), secondo le modalità e la tempistica con cui il CRP erogherà a sua volta i fondi ad Agris.

Agris verserà a ARAS la cifra pattuita sul conto corrente n....., IBAN....., intestato a, Banca

La gestione e la rendicontazione delle attività di competenza dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto nelle "Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca di base finanziati dalla RAS nell'ambito della L.R. 7.8.2007, n. 7 – bando annualità 2013" (allegato B).

Articolo 10 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e dall'ulteriore normativa vigente in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contributo erogato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, è causa di risoluzione della stessa.

Articolo 11 - Copertura assicurativa

In ogni caso le parti garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo e al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia.

ARAS potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza a cura di ARAS.

Agris garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 12 – Salute e Sicurezza del lavoro

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di ricerca, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

In particolare:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art. 26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti;
- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto;

- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso;
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate;
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Articolo 13 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipula e avrà la durata prevista del Progetto.

Articolo 14 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 15 – Inadempienze e Risoluzione

Qualora a seguito di controlli effettuati da Agris risultasse che le attività di cui al Progetto non fossero state realizzate secondo le condizioni e le modalità previste, Agris può diffidare ARAS ad adempiere entro un congruo termine e, nel caso del protrarsi dell'inadempimento o del ritardo, previa contestazione degli addebiti nel rispetto del contraddittorio e concessione di un termine per la formulazione delle controdeduzioni, potrà risolvere la presente convenzione. In caso di risoluzione anticipata Agris si riserva di perseguire in proprio il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 16 – Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione anticipata del presente atto o qualora entro la data di scadenza le attività realizzate risultassero non conformi alla presente convenzione o incomplete, e le somme già erogate risultassero superiori all'ammontare spettante, Agris provvederà a recuperare quanto non dovuto.

Articolo 17 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Sassari.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché, per quanto riguarda ARAS, di quanto previsto dal proprio Regolamento.

Articolo 19 - Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Articolo 20 – Allegati

Sono parte integrante del presente accordo:

- Allegato A – “Progetto”;
- Allegato B – “Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca di base finanziati dalla RAS nell'ambito della L.R. 7/2007 bandi 2010-2011”;
- Allegato C – “Piano finanziario”;

Letta, approvata, sottoscritta.

.....

Agris Sardegna
Il Direttore Generale
(Dott. M.V. Raffaele Cherchi)

Associazione Regionale Allevatori della Sardegna
Il vice presidente
(Sandro Lasi)